

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2113

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VANNUCCI, BERSANI

Agevolazioni per l'arredo della prima casa di abitazione e dell'ufficio, al fine di incentivare l'industria del mobile italiano

Presentata il 27 gennaio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'industria italiana del legno e dell'arredamento nel suo insieme fattura circa 40 miliardi di euro, occupa oltre 410.000 addetti ed esporta il 34,5 per cento della produzione. Il comparto del legno e dell'arredamento contribuisce per oltre il 15 per cento all'avanzo commerciale dell'industria manifatturiera italiana ed occupa il 9 per cento degli addetti del settore manifatturiero, senza considerare i consistenti effetti occupazionali in termini di indotto. È inoltre un bacino di imprenditorialità diffusa: con il 15 per cento delle imprese del settore manifatturiero rappresenta il secondo settore italiano per numero di imprese; appartengono infatti al comparto del legno e dell'arredamento 300 delle 4.000 medie imprese strutturate, trainanti dello sviluppo internazionale del sistema indu-

striale italiano, censite da Mediobanca. L'arredo-casa, insieme all'abbigliamento-moda, agli alimentari e all'automazione meccanica, è una delle 4 « A » del « *Made in Italy* » che sostengono la bilancia commerciale italiana e che rappresentano un paradigma di perdurante competitività sui mercati internazionali.

Nonostante la solidità del settore, pesano gli effetti dell'attuale crisi economica e finanziaria: di fronte alla sostanziale stagnazione del mercato nazionale, le imprese del settore si sono attrezzate per promuovere la loro presenza sui mercati esteri. Questo ha richiesto un forte impegno in termini di risorse umane, di investimenti e di competenze. Alla crescita dell'*export* si accompagna il fenomeno dell'internazionalizzazione delle imprese del settore, con un forte aumento anche della

presenza produttiva delle piccole aziende all'estero, anche se in mercati meno lontani rispetto alle medie e grandi imprese. Questo ha consentito di accrescere sia i volumi che i margini di vendita, grazie alla qualità dei prodotti e al prestigio dei marchi.

La situazione di crisi attuale sta mutando radicalmente le prospettive: non solo i mercati esteri potrebbero non compensare la « dinamica-zero » di quello italiano, ma la concorrenza si fa più intensa anche su quei mercati (Russia, Paesi del Golfo eccetera) dove i margini sono stati più elevati nel triennio trascorso.

I segnali di maggiore debolezza arrivano sul piano finanziario: per molte aziende la crescita del rapporto tra debiti finanziari e capitale netto coincide con una maggiore dipendenza finanziaria da fonti esterne, problema che rende ancora più gravosa la sottocapitalizzazione.

È evidente che nell'attuale crisi economica e finanziaria è necessario sostenere i settori trainanti dell'economia del Paese e mettere in atto una reale ed efficace politica di sostegno alle famiglie, favorendo, nel contempo, l'iniziativa dei giovani e la conquista di nuovi spazi di autonomia e di indipendenza economiche.

Secondo il rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sui consumi delle famiglie dell'8 luglio 2008, nell'anno 2007 si è verificata una diminuzione della quota di spesa per arredamenti, elettrodomestici e servizi per la casa rispetto agli anni 2006 e 2005. Un'ulteriore e molto significativa riduzione di tali consumi è attesa, a consuntivo, per l'anno 2008. Si prevede che gli effetti della crisi economica e finanziaria si manifesteranno appieno nell'anno 2009, con una sensibile contrazione degli acquisti, in particolare per i beni non di prima necessità come i mobili di arredamento.

L'accelerazione del processo di globalizzazione dell'economia sollecita lo sviluppo e la modernizzazione del comparto del legno e dell'arredamento; vi è, inoltre, da considerare che uno dei sistemi più efficaci a sostegno della competitività del Paese è lo stimolo alla domanda di mer-

cato dei comparti strategici dell'industria manifatturiera, come quello del legno e dell'arredamento, la cui filiera di produzione è in gran parte nazionale.

Occorre pertanto favorire il rilancio di un settore maturo, prioritario del « *made in Italy* », che è in crisi da oltre un decennio e che non ha mai ricevuto alcun sostegno pubblico.

Con la presente proposta di legge si prevede di estendere il beneficio fiscale di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che stabilisce la detrazione dall'imposta lorda, del 36 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione su singole unità immobiliari, anche all'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da ristrutturare, nel limite del 10 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la ristrutturazione, e comunque entro il tetto previsto di un ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro.

L'estensione della detrazione del 36 per cento per le ristrutturazioni anche all'acquisto dei mobili per l'arredo della stessa casa da ristrutturare rappresenta senz'altro un ulteriore incentivo alla ristrutturazione stessa (poiché consente a chi deve ristrutturare di detrarre in parte, oltre a quelle per la ristrutturazione, anche le spese per l'arredo) e attiva un meccanismo virtuoso che stimola i proprietari di case ad una complessiva « risistemazione » e ad un completo adeguamento dell'immobile alle esigenze di chi lo abita. La norma proposta non avrebbe bisogno di compensazione finanziaria perché il beneficio del 36 per cento esteso all'arredo rientra comunque nel tetto complessivo di spesa alla quale si può applicare la detrazione di 48.000 euro; si prevede tuttavia una copertura perché si ritiene che tale agevolazione possa favorire e stimolare le ristrutturazioni degli immobili o un miglior utilizzo della quota di spesa su cui si può ottenere la detrazione. Infatti, soprattutto

per le piccole case di abitazione, difficilmente la ristrutturazione raggiunge o supera un ammontare di spesa di 48.000 euro; con l'estensione della detrazione all'arredo diviene possibile un miglior utilizzo di tale *plafond*, anche nell'ipotesi in cui l'intervento di ristrutturazione sia di modesto ammontare.

Per chi deve « metter su casa » la presente proposta di legge, all'articolo 2, offre l'opportunità di ridurre i costi della difficile « conquista dell'indipendenza »: si prevede, infatti, una detrazione fiscale, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in favore dei giovani di età compresa tra i venti e i trenta anni, con un reddito complessivo, nell'anno in cui è effettuato l'acquisto di mobili, non superiore a 41.316,55 euro.

L'incentivo all'arredo è concesso se l'unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale ed è attribuito a condizione che tale abitazione sia diversa da quella dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Con l'articolo 3 si concede un credito di imposta, pari, nel massimo, a 10.000 euro, per l'acquisto della prima casa, da ripartire tra gli aventi diritto sulla base di spesa opportunamente documentate. A sostegno delle iniziative di lavoro autonomo, dell'imprenditoria e delle attività libero professionali, si propone, con l'articolo 4, un'agevolazione all'acquisto di mobili da ufficio con l'innalzamento dal 12 al 20 per cento della percentuale di ammortamento prevista per i mobili, a condizione che tali attrezzature rispondano ai criteri di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Incentivi all'industria del mobile italiano. Detrazione per l'arredo di unità immobiliari da ristrutturare)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. La detrazione di cui al comma 5 spetta anche per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da ristrutturare, nel limite del 10 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la ristrutturazione, e comunque nel rispetto di un ammontare complessivo di spesa non superiore a 48.000 euro ».

ART. 2.

(Detrazione in favore di giovani per l'arredo della prima casa di abitazione).

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

« *b-ter*) le spese sostenute da giovani di età compresa tra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili, per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale ai sensi di legge, purché tali spese siano relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti o nei trentasei mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di 10.000 euro, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente del beneficiario nell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, 41.316,55 euro; ».

ART. 3.

(Agevolazione fiscale per l'arredo dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale).

1. A chi acquista un'unità immobiliare non di lusso di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, destinata ad abitazione principale propria o dei propri familiari è riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda delle spese documentate per l'acquisto di mobili per l'arredo della stessa unità immobiliare, da ripartire tra gli aventi diritto, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

ART. 4.

(Agevolazione per l'arredo dell'ufficio).

1. La percentuale di ammortamento relativa ai mobili prevista dalle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni, è elevata dal 12 al 20 per cento, a condizione che tali attrezzature rispondano ai criteri di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009, a 73 milioni di euro per l'anno 2010 e a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione, in misura li-

neare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

a) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

b) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione « Turismo » nell'ambito del programma « Sviluppo e competitività del turismo »;

c) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative alla missione « Competitività e sviluppo delle imprese »;

d) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

e) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relative alla missione « Politiche per il lavoro » nell'ambito del programma « Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione »;

f) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » nell'ambito del programma « Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali », legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

g) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relative alla missione « Fondi da ripartire » nell'ambito del programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

h) dello stato di previsione del Ministero della salute relative alla missione « Ricerca e innovazione », decreto legislativo n. 502 del 1992;

i) dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca relative alla missione « Ricerca e innovazione », decreto legislativo n. 204 del 1998, e alla missione « Istruzione universitaria » nel-

l'ambito del programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria »;

l) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture relative alla missione « Casa e assetto urbanistico »;

m) dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia »;

n) dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



16PDL0021240